

« Ritenuto che la validità di questa elezione è contestata: 1° perchè, in contravvenzione dell'articolo 88 della legge elettorale, furono attribuite all'eletto parecchie schede portanti il solo nome e cognome di *Francesco Sebastiani*, mentre, nella circostanza che fra gli elettori del collegio eravi un altro individuo dello stesso nome e cognome, dovevano ritenersi incerte ed equivoche, e quindi nulle per insufficiente indicazione, nel qual caso sarebbe mancato all'eletto il numero dei voti per essere proclamato deputato, come lo fu, a primo scrutinio; 2° perchè si vuole che la nomina del Sebastiani non fosse la libera espressione degli animi di quegli elettori, in quanto si dice che da agenti governativi e da fautori del Sebastiani si usarono pressioni, ingerenze ed altri mezzi illegittimi per procacciare voti in favore del Sebastiani medesimo; 3° perchè non pochi voti, specialmente nell'è sezioni secondarie di Pescolamazza ed Isola del Gran Sasso, sarebbero stati dati al Sebastiani in seguito di premio in danaro od altre robe, e di minacce fatte o di favori promessi da lui e dai suoi propugnatori;

« Considerando, quanto al primo appunto, che la legge, per ritenere valido un voto, vuole che la persona a cui viene dato sia sufficientemente designata, in modo cioè che non resti dubbia la volontà e l'intenzione dell'elettore sull'identità della persona del candidato. Ora risulta, nel caso concreto che l'eletto Sebastiani era stato deputato di quel collegio in altre quattro precedenti Legislature; che il medesimo era il più noto nel collegio, non solo per la circostanza ora avvertita, ma per essere ivi domiciliato e residente, mentre il suo omonimo era nativo e dimorante in Cermignano, frazione del collegio di Atri; che oltre a ciò nelle polemiche dei giornali di Benevento e di Napoli, durante la lotta elettorale, non di altri candidati si parlò fuorchè dell'ex-deputato Sebastiani e del suo competitore cavaliere Settimio Costantini, e che finalmente pochi di prima delle elezioni l'omonimo Sebastiani Francesco, di Cermignano, con lettera pubblicata nel supplemento della *Gazzetta di Teramo* per norma di chiunque, aveva avvertito il pubblico che egli non aveva pensato mai di portarsi candidato a quel collegio, onde fra i due omonimi era ragionevole il ritenere che gli elettori colle schede come sopra contestate abbiano voluto alludere a quello che notoriamente si portava per candidato, e conseguentemente ben fece l'ufficio elettorale, quando le attribui e le calcolò a favore del medesimo;

« Considerando, quanto al secondo obbietto, che i protestanti non offrivano del loro asserto generico e vago alcuna prova, e d'altra parte i processi verbali dell'elezione non somministravano neppure

l'ombra di sospetto intorno alle supposte pressioni ed ingerenze governative, per cui l'obbietto rimaneva una semplice gratuita affermazione dei protestanti stessi, immeritevole di qualsiasi giuridico valore;

« Considerando, quanto alla terza accusa, che egualmente si presentano destituiti di ogni plausibile fondamento, ed anzi tutti smentiti da apposite attestazioni e documenti rassegnati alla Giunta, gli asserti mercati di voti ed altri simili mezzi di turbamento della coscienza elettorale da parte dell'eletto e dei suoi fautori o di chicchessia altro; onde la Giunta non esitava a respingere anche questa accusa come gratuita ed insussistente;

« Per questi motivi:

« La Giunta

« Conclude ad unanimità che si proponga alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Teramo in persona del cavaliere Francesco Sebastiani. »

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.  
(Sono approvate.)

Collegio di Capannori, eletto Gambarini Carlo.

« La Giunta,

« Visti i verbali dell'elezione del deputato del collegio di Capannori:

« Attesochè risulta dai medesimi che nel primo scrutinio del giorno 8 novembre il signor Bini Urbano raccolse 126 voti, l'avvocato Carlo Gambarini 65, il signor Guerra Pietro 58, e il signor Ghivizzani Antonio pure 58, e fu proclamato il ballottaggio tra i signori Bini e Gambarini;

« Risulta poi che nel secondo scrutinio del giorno 15, l'avvocato Carlo Gambarini ebbe voti 194, e il signor Bini Urbano 168, il signor Carlo avvocato Gambarini fu proclamato deputato;

« Attesochè contro questa elezione furono presentate due proteste di nullità, fondate sul fatto che il giorno 8, nella sezione principale di Capannori furono trovate nell'urna 130 schede, mentre gli elettori presentatisi a votare nelle due chiese non furono che 120, il quale fatto consta dal verbale;

« Attesochè si aggiunge nelle proteste anche l'altro fatto, che nella stessa votazione molti elettori abbiano gettate nell'urna schede portate dalle loro case, senza avere chiesto e ottenuto dal presidente le schede in bianco sulle quali scrivere lì nella sala il nome del candidato, il quale fatto è ammesso espressamente per vero dal seggio nel verbale;

« Considerando che questi fatti viziano incontestabilmente il risultato della votazione, soprattutto chi consideri che nel primo scrutinio l'avvocato Carlo Gambarini entrò in ballottaggio con 65 voti, mentre due altri candidati ne avevano ottenuto 58